



IL PRESIDENTE

ORDINANZA n. 36/2010

REGOLAMENTO ACCESSI NELL'AMBITO DEL PORTO NUOVO DI CROTONE – (BACINO NORD) – PER LA PARTE COMPRESA TRA IL FANALE ROSSO DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO E LA RADICE DELLA BANCHINA POSIZIONATA IN DIREZIONE EST DESTINATA PER IL TRAFFICO MERCANTILE

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** in particolare l'art. 6, comma 1, lett. a), e l'art. 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art. 16 della Legge, nonché delle altre attività industriali, commerciali e artigianali esercitate nei porti, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;
- VISTO** altresì, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale, spetta al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo, compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della Legge 84/94, in forza del quale, restano di competenza dell'Autorità Marittima, tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** il D.P.R. 16 Luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del Porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla Legge 84/94, ed il successivo D.M. 04 Agosto 1998, col quale, sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale;
- Visto** il Decreto del Ministero dei Trasporti del 29/12/2006, relativo l'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro agli scali di Crotone e Corigliano Calabro, il quale dispone che la circoscrizione territoriale è costituita: nel porto di Crotone dalle aree demaniali marittime e dalle opere portuali comprese entro i limiti individuati a Nord dalla foce del fiume Esaro e a Sud dal Molo Sanità incluso;
- VISTO** il D.M. del 20 febbraio 2006 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la nota DEM1/1729 del 29/10/2004 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna, esplicativa sul riparto delle competenze istituzionali tra le Autorità Marittime e le Autorità Portuali, in particolare per quanto concerne la disciplina degli accessi e dei permessi di accesso in porto;
- RITENUTA** condivisibile la formulazione giuridica espressa dalla Direzione Generale predetta, in ordine all'attribuzione alle Autorità Portuali, nei porti ove istituite, della competenza riguardo la disciplina degli accessi e di permessi di ingresso in porto oltre alla localizzazione delle aree destinate al transito, al parcheggio ed alla sosta dei veicoli, nonché l'apposizione e la manutenzione della relativa segnaletica;
- VISTO** l'art. 6, comma 7 del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

- VISTO** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 272 concernente l'adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485.
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 271 concernente l'adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della Legge 31 Dicembre 1998, n. 485;
- VISTO** la propria Ordinanza n. 08/07 del 04/04/2007, di emanazione del Nuovo Regolamento per la disciplina delle attività Industriali, Commerciali, Artigianali che si esercitano nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale, all'interno dei porti di Gioia Tauro, Crotona e Corigliano Calabro;
- VISTO** il D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- TENUTO CONTO** che l'International Maritime Organization (IMO), ha introdotto ed in vigore dal 01 Luglio 2004, il nuovo Codice International Ship and Port Facility Security (ISPS) come emendamento alla Convenzione SOLAS 74, che prevede l'adozione di misure di sicurezza per le navi e i porti, sia per prevenire atti terroristici che per affrontare situazioni di emergenza;
- CONSIDERATO** che l'Unione Europea in data 31 Marzo 2004, ha emanato il Regolamento 725/2004 del Parlamento e del Consiglio ai fini di una interpretazione armonizzata della normativa Solas predetta e successive integrazioni;
- VISTA** la circolare n. 82/47122/II in data 30/07/2004 del Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di Security ed in particolare agli accessi agli impianti portuali e a bordo delle navi, tenuto conto del Piano di sicurezza adottato dalla Capitaneria di Porto di Crotona;
- CONSIDERATA** la necessità di emanare, in sintonia con la suddetta normativa in materia di security, un Regolamento aggiornato degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito del Porto Nuovo di Crotona - (Bacino Nord) - per la parte compresa tra il fanale rosso del molo di sottofutto e la radice della banchina posizionata in direzione est, destinata per il traffico mercantile;
- TENUTO CONTO** dell'esito di appositi incontri tenutisi con i rappresentanti degli organi di polizia competenti in materia, presso la Sede periferica di Crotona dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro in data 26.10.2010 ed in data 10.11.2010, cui, valutazioni di carattere tecnico di Polizia espresse dagli stessi, sono state condivise e recepite nel presente Regolamento;
- IN VIRTÙ:** dei poteri conferitiGLI:

ORDINA

È approvato il Regolamento per la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito del Porto Nuovo di Crotona (Bacino Nord) - di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro sede periferica di Crotona - per la parte compresa tra il Fanale rosso del Molo di sottofutto e la radice della banchina posizionata in direzione Est, destinata per il traffico mercantile, come evidenziata nell'allegata planimetria

È fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare il presente Regolamento che entra in vigore il **01 DIC, 2010**....

La presente Ordinanza abroga e sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia o comunque con essa incompatibile




I contraventori del presente Regolamento, qualora il fatto commesso non costituisca reato, incorreranno nella violazione degli artt. 1161 e 1174 del C.N., così come depenalizzati dal Decreto Legislativo 30/12/1999, n. 507.

Per quanto attiene alle norme di comportamento (di diligenza e prudenza) che regolano la circolazione all'interno delle aree portuali sono pienamente applicabili quelle previste nel Codice della Strada, ai fini di una eventuale determinazione in ordine alla responsabilità civile e/o penale.


Il presente Regolamento, è composto da n. 19 articoli, **31** pagine comprensiva di allegati.

Gioia Tauro li, **19 NOV. 2010**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Carmelo Maccarone)



IL PRESIDENTE
Dot. Ing. Giovanni GRIMALDI





- detti veicoli trasportino merci pericolose, è inteso, dovrà essere osservata la normativa vigente sul trasporto delle merci pericolose via mare e del trasporto combinato o intermodale;
- h) tutte le persone singole o in gruppo accompagnate dal personale dipendente dell'Autorità Portuale, dell'Autorità Marittima e/o delle altre Forze di Polizia;
 - i) personale dipendente delle Società/Imprese regolarmente iscritte nel Registro di cui ai sensi dell'art. 68 del C.N., in possesso del permesso di accesso o altro titolo equivalente, già rilasciato dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro per l'accesso in uno dei porti di competenza;
 - j) conducenti e relativi mezzi di trasporto delle Ditte incaricate al ritiro del pescato per il successivo trasferimento al mercato ittico, limitatamente al periodo di effettuazione di tali operazioni;
 - k) gli autoveicoli adibiti a corriere autorizzato, nonché gli automezzi dei fornitori di tutti gli esercizi ubicati all'interno del porto limitatamente al periodo di effettuazione di tali operazioni;
 - l) i conducenti di taxi e di autoveicoli in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti a svolgere il servizio pubblico e privato di trasporto persone, quest'ultime, in qualità di passeggeri se privi di autorizzazione all'accesso in porto, dovranno attenersi a quanto previsto al successivo art. 7 per visite individuali, ed all'art. 12, per quanto riguarda visite collettive;
 - m) i veicoli che devono essere imbarcati a seguito dei passeggeri su navi traghetto, Ro-Ro e navi da crociera

Articolo 4 – Permessi di accesso

4.1 Possono ottenere il permesso di accesso in porto per svolgere la propria attività di lavoro, professionale, o comunque per giustificati particolari esigenze gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a. personale delle Società Concessionarie di Impianti portuali/Terminalisti, limitatamente alle aree e impianti di pertinenza;
- b. Agenti Marittimi Raccomandati, Spedizionieri doganali e loro collaboratori e/o dipendenti;
- c. concessionari di aree demaniali e personale addetto all'esercizio delle concessioni;
- d. titolari, collaboratori e dipendenti delle imprese portuali;
- e. compensatori di bussole e periti navali;
- f. titolari di concessione all'esercizio di servizi di interesse generale e loro collaboratori e/o dipendenti (servizio di pulizia e raccolta rifiuti, manutenzioni e riparazioni, ecc.);
- g. persone o Società/Imprese iscritte nel Registro di cui ai sensi dell'art. 68 del Codice delle Navigazione e loro collaboratori e/o dipendenti;
- h. coloro che sono autorizzati ad operare in deroga all'obbligo di iscrizione nel predetto Registro, di cui al punto precedente, ma limitatamente al solo periodo di esecuzione dell'attività autorizzata (*Modello C in allegato*);
- i. personale/Ditte a svolgere lavori di breve durata, ovvero, con durata giornaliera (*Modello C in allegato*);
- j. armatori, personale imbarcato, consulenti delle navi presenti in porto e proprietari delle unità ormeggiate alle banchine ed ai pontili della darsena servizi;
- k. titolari e dipendenti delle imprese di trasporto operanti stabilmente nel porto;
- l. titolari e dipendenti di cantieri ed officine per le manutenzioni e riparazioni navali;
- m. titolari e personale addetto ai servizi integrativi antincendio operanti in porto;
- n. familiari dei marittimi imbarcati sulle navi presenti in porto;
- o. rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni degli imprenditori operanti in porto;
- p. operatori di riprese televisive e servizi fotografici, potranno richiedere il permesso di accesso in porto una volta acquisita la specifica autorizzazione da parte della Capitaneria di porto di Crotona;
- q. rappresentanti della stampa e dell'informazione che abbiano necessità di accedere occasionalmente alle aree portuali per ragioni connesse all'esercizio dell'attività professionale;
- r. imprese esercenti attività di bunkeraggio a mezzo autobotte, sia per impianti fissi che navi, potranno richiedere il permesso di accesso in porto una volta acquisita la specifica autorizzazione da parte della Capitaneria di porto di Crotona;
- s. conducenti ed eventuali coadiutori di autoveicoli adibiti al trasporto merci in conto terzi/proprio che abbiano necessità di accedere quotidianamente alle aree portuali.

4.2 L'Autorizzazione ad accedere in porto rilasciato dall'Autorità Portuale sede periferica di Crotona, non autorizza i Soggetti ad accedere all'interno delle aree assegnate in concessione senza il consenso dello stesso concessionario.



4.3. L'Autorizzazione ad accedere in porto rilasciato dall'Autorità Portuale sede periferica di Crotona non implica la possibilità di accesso a bordo delle navi/imbarcazioni ormeggiate.

Ogni Comandante di nave, ha facoltà di riscontrare l'autenticità dei relativi documenti identificativi dei soggetti che a qualsiasi legittimo titolo hanno necessità di recarsi a bordo nave, richiedendo conferma all'Autorità Marittima.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano:

- a) ai funzionari di polizia e delle Pubbliche Amministrazioni che necessitano di accedere agli impianti ed alle navi nel caso di emergenze o circostanze urgenti nello svolgimento delle proprie funzioni;
- b) per gli impianti portuali, al personale dell'Autorità Portuale, al personale di società concessionarie di impianti portuali, limitatamente alle aree degli impianti di pertinenza, purché in possesso di idoneo documento di riconoscimento rilasciato, rispettivamente dall'Autorità Portuale o dal titolare della concessione.

4.4. In ottemperanza alle disposizioni stabilite in sede C.I.S.M. per i piani di sicurezza delle navi, la procedura per l'accesso a bordo delle stesse è indicata nelle seguenti misure:

- fornire verbalmente il proprio nome ed affiliazione organizzativa;
- esibire una carta d'identità ufficiale, rilasciata dal Governo ad ogni checkpoint di sicurezza;
- firmare il registro dei visitatori e fornire a richiesta un numero d'ufficio di contatto;
- accettare una scorta, se disposta.

4.5. Gli aventi titolo ad accedere in ambito portuale, saranno responsabili: del rispetto delle disposizioni relative alla viabilità portuale ed inoltre, il titolo di accesso in porto non esime dell'osservanza dei regolamenti interni, dei piani di sicurezza e norme di lavoro adottate dai vari concessionari nelle aree di rispettiva competenza, e non malleva da eventuali danni subiti e/o causati all'interno del porto.

Articolo 5 - Attività di Controllo

L'accesso da terra alle aree portuali, quando consentito, deve avvenire esclusivamente attraverso i varchi di accesso appositamente autorizzati e soltanto previo controllo di sicurezza effettuato dal personale preposto.

Il controllo di sicurezza riguarderà tutte le persone che intendono accedere al porto e consisterà nella verifica dell'identità personale e dell'idoneità del titolo abilitante all'accesso.

Il controllo potrà altresì essere esteso all'ispezione del bagaglio, del carico e dei mezzi di trasporto.

L'ispezione personale, delle cose e dei mezzi al solo scopo di verificare l'eventuale tentativo di introduzione nell'ambito portuale di apparecchiature e sostanze pericolose per la sicurezza, potrà essere eseguita anche attraverso l'uso di apposite strumentazioni tecnologiche (metal detector, scanner).

Tutte le persone che devono accedere all'interno del porto, anche per recarsi presso uffici aperti al pubblico (Organi di Polizia presenti in porto) ed i visitatori occasionali (di cui all'art. 7 del presente Regolamento) che hanno la necessità di recarsi presso le aziende private ubicate in ambito portuale, dovranno essere munite di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel caso di visitatori occasionali non in possesso dell'autorizzazione all'accesso rilasciata dall'Autorità Portuale e che comunque dimostrino la necessità, per motivi di lavoro, professionali, di studio ovvero per altri giustificati motivi il responsabile del servizio di controllo presso il GATE potrà autorizzare l'accesso dei richiedenti mediante rilascio di apposito PASS conforme al (MODELLO I) allegato, fermo restando l'esibizione del documento di riconoscimento.

Articolo 6 - Modalità generali per il rilascio e rinnovo dei permessi di accesso

6.1. Il permesso di accesso in porto è rilasciato dall'Autorità Portuale sede periferica di Crotona in riferimento ai motivi ed allo status del richiedente come previsto all'art. 4 della presente Ordinanza e previa verifica della mancanza degli elementi ostativi di cui al punto 2 del presente articolo.

Gli interessati dovranno all'uopo presentare apposita istanza in carta resa legale con marca da bollo valore corrente in conformità ai modelli allegati e disponibili anche tramite il sistema telematico adottato dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

L'istanza dovrà essere presentata in orario d'ufficio dalle ore 9.00 alle ore 13.00, almeno 3 giorni (tre) prima della data in cui essa si riferisce.

Al di fuori degli orari predetti, saranno autorizzati solo casi di assoluta urgenza valutati di volta in volta.

6.2 Nell'istanza devono essere specificati i motivi per cui il permesso viene richiesto nonché la durata del medesimo, la stessa, dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00, (come da appendice MODELLO A), attestante che il richiedente non ha subito condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo ad anni tre (3) di reclusione, salvo sia intervenuta riabilitazione, a tal fine l'Autorità Portuale procederà alla verifica d'Ufficio (anche a campione) entro i termini previsti, ai sensi degli artt. 43 e 71 del suddetto D.P.R..

I permessi hanno validità massima di un anno solare (31/12 dell'anno di emissione) sono strettamente personali e devono essere esibiti ad ogni richiesta del personale addetto ai controlli, unitamente al documento di identità.

6.3 Le richieste di rinnovo, (Modello B in allegato) devono essere presentate entro il 15 di novembre dell'anno di scadenza, con le modalità descritte al punto precedente.

La richiesta di permesso di accesso in porto, dovrà essere inoltrata dagli interessati all'Autorità Portuale di Crotone, in riferimento alla tipologia dei modelli in allegato:

- (▲) → MODELLO A: richiesta permesso annuale di accesso in porto (Società/Soggetti richiamati all'art. 4 del presente Regolamento, ovvero, coloro che operano stabilmente nell'ambito portuale di Crotone);
- (▲) → MODELLO B: richiesta rinnovo permesso di accesso annuale in porto;
- (▲) → MODELLO C: richiesta permesso di accesso temporaneo (Società/Imprese/Soggetti, che hanno ottenuto l'Autorizzazione ad operare in ambito portuale in Deroga all'art. 68 del C.N.), ovvero, personale/Ditte a svolgere lavori di breve durata o giornaliera;
- MODELLO D: comunicazione - Permessi di accesso orari per visitatori;
- MODELLO E: richiesta Autorizzazione di accesso in porto per trasporto eccezionale;
- MODELLO F: richiesta permessi di accesso in porto per visite collettive;
- MODELLO G: richiesta atterraggio velivoli;
- MODELLO H: restituzione permessi di accesso in porto;
- MODELLO I: PASS per accesso occasionale;
- MODELLO L: comunicazione accesso dei pescatori professionisti e proprietari di imbarcazioni da diporto e da pesca;
- MODELLO Z: comunicazione termine rapporto di lavoro.
- (▲) / (X) → MODELLO S: richiesta di accesso in porto, per svolgere attività non soggette alla disciplina ex art. 68 del C.N.



Articolo 7 - Permessi di accesso orari per visitatori con esclusione di lavorazioni

7.1 Concessionari di aree demaniali marittime, Agenti Marittimi Raccomandatari/Spedizionieri, Armatori e proprietari di imbarcazioni che abbiano la necessità di far accedere in porto: tecnici, clienti, consulenti in genere e familiari dei marittimi imbarcati sulle navi presenti in porto, con esclusione di, per le quali, sono necessarie le specifiche autorizzazioni, potranno utilizzare la seguente procedura.

7.2 Comunicazione da parte dei soggetti richiamati al comma 7.1 del presente articolo, (Modello D in allegato) da inoltrare via telefax almeno 6 (sei) ore prima della presentazione, rispettivamente a:

Autorità Portuale - Sede di Crotone	Fax 0962/955128
Comando Provinciale C.C. di Crotone	Fax 0962/612257
Autorità Marittima di Crotone	Fax 0962/902094
Questura di Crotone	Fax 0962/6636586 - 6636533
Comando Compagnia G. di F. di Crotone	Fax 0962/21908

La preventiva comunicazione ai suddetti Organi è giustificata dalla necessità per gli Stessi di procedere all'effettuazione dei previsti controlli di Polizia, pertanto il suddetto termine di 6 (sei) ore, previsto per la preventiva comunicazione può essere esteso in relazione alle esigenze.

In presenza di Carichi Penali Pendenti o da altri elementi che non abbiano dato luogo al rigetto della suddetta richiesta di accesso in porto per carenza dell'*Intuitus personae*, alla scadenza dei 6 (sei) mesi saranno acquisiti, a cura delle Autorità competenti, le informazioni al nuovo vaglio della sussistenza dei requisiti per il rilascio dei permessi in porto, ovvero, di durata oraria, giornaliera, temporanee ed annuale.

7.3 Compete ai suddetti soggetti, di cui al punto 7.1 anche tramite i loro dipendenti incaricati, accompagnare i visitatori dal varco doganale di ingresso in porto all'area/imbarcazione di propria pertinenza; al termine della visita gli Stessi dovranno essere riaccompagnati al varco doganale di uscita porto.

(X) N.B. MODELLO S INSERITO CON NOTA PROT. A.P. N° 4701 U/12 ATCC DEL 26/09/12

(▲) N.B. I MODELLI A-B-C-S SONO STATI AGGIORNATI

7.4 La predetta procedura di Comunicazione, potrà essere eccezionalmente utilizzata nei giorni festivi e prefestivi ed oltre l'orario d'Ufficio indicato al comma 1 del precedente articolo 6, per l'esecuzione di lavori urgenti (su arredi, strutture ed attrezzature portuali), cui i relativi interventi, risultino necessari a scongiurare situazioni pericolose per l'incolumità pubblica e l'ambiente e per i quali non si è potuto preventivamente provvedere per ragioni di urgenza a rilasciare le relative autorizzazioni da parte dell'Autorità Portuale sede periferica di Crotona.

7.5 La Comunicazione ha valore sostitutivo del permesso di accesso in porto, limitatamente al tempo strettamente necessario per fare eseguire la comprovata visita/intervento.

7.6 Resta ferma, la facoltà dell'Autorità Portuale di sospendere e/o annullare gli accessi in porto di cui al presente articolo, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico e per quanto disposto all'articolo 16 del presente Regolamento.

Articolo 8 – Circolazione - Sosta - Divieti

8.1 La circolazione con autoveicoli all'interno nell'ambito portuale come definito all'articolo 1 del presente Regolamento, è vietata, salvo che gli autoveicoli stessi non siano condotti da persona autorizzata all'accesso in porto ai sensi del presente Regolamento. La circolazione degli autoveicoli allorché consentita, dovrà avvenire utilizzando la viabilità portuale all'uso destinata, con automezzo abilitato alla circolazione stradale secondo il vigente Codice della Strada e successive integrazioni. Resta fermo il divieto di transito entro il raggio d'azione dei mezzi addetti alle operazioni portuali.

Il limite di velocità per tutti gli autoveicoli è di 30 Km/h, con eccezione dei mezzi militari, di polizia e di soccorso impiegati in emergenze e comunque adeguata alle condizioni meteorologiche ed ambientali, per i mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione il limite è di 20 Km/h.

8.2 Gli autotrasportatori in ambito portuale, oltre al possesso dell'autorizzazione al trasporto di cose conto proprio e terzi, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- osservare tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale, se trasportanti sostanze pericolose soggette all'A.D.R., gli stessi devono osservare scrupolosamente la relativa normativa.
- E' dovere esclusivo del trasportatore di far distribuire con diligenza il carico sugli automezzi, di tenere ben fermi i veicoli durante dette operazioni e di limitare il carico della merce in relazione alla portata dei mezzi. In particolare, gli autotrasportatori devono assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc..

8.3 Nell'ambito portuale, così come descritto all'art. 1, è vietato al normale traffico veicolare cittadino; in esso si svolge unicamente il transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli in genere strettamente connesso alle attività marittime portuali.

Articolo 9 – Prescrizioni Automezzi

9.1 Tutti i mezzi impiegati nell'ambito del porto come definito all'art.1 del presente Regolamento, devono essere in possesso delle abilitazioni previste dal codice della Strada per consentire la circolazione nell'ambito delle strade pubbliche. Non potranno essere impiegati mezzi di trasporto non collaudati ed abilitati secondo la normativa suddetta.

9.2 I pedoni devono procedere prestando la massima attenzione ed essere muniti di giubbotti rifrangenti, con il divieto di transitare lungo il ciglio delle banchine e delle scogliere, di sostare nei pressi degli ormeggi delle navi e dei mezzi addetti alle operazioni portuali. Per circolare nelle ore notturne è necessario essere provvisti di fonte luminosa.

Articolo 10 – Fermata e Sosta dei veicoli

10.1 La sosta temporanea di automezzi privati e pubblici non impegnati in operazioni portuali è consentita solo nelle aree eventualmente a ciò destinate, contrassegnate, a cura dell'Autorità Portuale o dalle società concessionarie, con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

10.2 E' comunque possibile nelle aree viarie non operative procedere alla sosta di veicoli in zone non contrassegnate da stalli o/o segnaletica verticale, in tal caso il conducente dovrà porre la massima

attenzione affinché il veicolo in sosta non pregiudichi la sicurezza e/o l'operatività portuale o costituire intralcio alla circolazione, rimanendo a suo carico ogni relativa responsabilità e dovrà esporre sul parabrezza, in punto ben visibile, il permesso di accesso in porto previsto dal precedente articolo 6.

10.3 La sosta dei veicoli è tassativamente vietata:

- a. a meno di cinque metri dal ciglio delle banchine o delle scogliere;
- b. entro il raggio d'azione dei mezzi addetti alle operazioni portuali o all'alaggio e varo;
- c. nei pressi delle bitte ove sono incappellati i cavi di ormeggio delle navi;
- d. nei pressi di zone ove si svolgono operazioni pericolose quali bunkeraggio, uso di fonti di calore, movimentazione di merce pericolosa.

10.4 Il piano di viabilità predisposto dalle società concessionarie deve essere tenuto costantemente aggiornato e deve riportare oltre le modalità di accesso e di rilevazione delle persone, anche il tracciato delle reti viabili, il sistema segnaletico informativo, gli schemi di separazione delle aree destinate al deposito di merci e alla sosta dei mezzi, gli accorgimenti per la circolazione dei veicoli e dei mezzi addetti alle operazioni portuali.

10.5 Il piano e le eventuali variazioni devono essere idoneamente pubblicizzate anche a mezzo cartelli indicatori e guide di facile consultazione con riportate le principali istruzioni da seguire per la circolazione all'interno delle stesse aree in concessione. Le società concessionarie devono organizzare delle conferenze periodiche per illustrare a tutto il personale che opera sui piazzali le modalità di circolazione riportate nel predetto piano di viabilità.

Articolo 11 – Accesso per trasporti eccezionali

L'accesso di veicoli eccezionali di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere richiesto con apposita istanza redatta dal Legale Rappresentante Società/Impresa di trasporto (*Modello E in allegato*) resa in carta legale con marca da bollo valore corrente.

Sulla base di quanto contenuto nell'istanza, l'Autorità Portuale, potrà disporre particolari cautele e prescrizioni, eventualmente rilasciate anche da altre Autorità competenti in materia, che saranno contenute nella specifica autorizzazione, previa produzione dei seguenti documenti da allegare alla predetta istanza:

- a. copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante/Dichiarante;
- b. copia fotostatica del documento di riconoscimento del personale dipendente/conducente, per il quale si richiede l'accesso in ambito portuale;
- c. scheda/e tecnica/e del/i convoglio/i conforme, al predisposto modello aggiuntivo (E BIS);
- d. schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante la configurazione del veicolo o complesso veicolare e la distribuzione del carico sugli assi;
- e. copia carta di circolazione del veicolo con dichiarazione che la stessa è conforme all'originale e copia polizza assicurativa R.C. del veicolo stesso;
- f. elenco delle strade o dei tronchi di strade interessate al transito;
- g. copia bonifico € 60.00 "sessanta/00" per rilascio *causale "autorizzazione temporanea in Deroga all'art. 68 del C.N."* di durata superiore a giorni 1;
- h. n. 1 (una) marca da bollo valore corrente;
- i. Nulla-Osta del Concessionario/Terminalista se parte del percorso dovesse interessare aree in concessione a quest'ultimo;
- j. copia del libretto di circolazione del veicolo: trattore stradale e semirimorchio; marca; tipo e numero di targa.

Articolo 12 – Visite collettive

Le visite collettive nell'ambito portuale finalizzate alla promozione del Porto e delle attività che in esso si svolgono, sono subordinate al Nulla-Osta dell'Autorità Portuale sede periferica di Crotona, gli interessati (società, scuole, associazioni, ecc.), per il tramite dei Loro Rappresentanti, dovranno inoltrare apposita istanza, almeno 5 (cinque) giorni precedenti la visita stessa all'Autorità Portuale a mezzo fax al n. 0962/955128, (*Modello F in allegato*).

Qualora, le visite, interessino aree in concessione il calendario visite collettive verrà concordato con il concessionario al fine di non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni portuali.

Il concessionario, dovrà comunque assicurare durante le visite la presenza di personale esperto in assistenza ai visitatori.

Articolo 13 – Rimozione forzata

I veicoli, anche se muniti di autorizzazione per l'accesso nelle aree portuali che si trovino in sosta in una zona vietata e che impediscano o intralcino il transito di altri veicoli o il regolare svolgimento delle operazioni portuali sono sottoposti all'immediata rimozione forzata con spese a carico del proprietario del mezzo oltre alle sanzioni di seguito previste.

Articolo 14 – Sorvolo e atterraggio di veicoli

E' vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di velivoli nell'ambito del Porto di Crotona, salvo i casi di emergenza. Nei casi di emergenza sanitaria, antincendio, voli di Stato o di attività di polizia da parte delle Forze dell'Ordine è sufficiente la comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Crotona e per conoscenza all'Autorità Portuale.

Fuori dei suddetti casi, l'atterraggio di mezzi aerei nell'ambito portuale di Crotona è subordinato al previsto nulla-osta dall'Autorità Portuale sede periferica di Crotona ai sensi dell'art. 8 del Decreto 08/08/2003 (Norme di attuazione della Legge 02 aprile 1968 n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio) Ministero Infrastrutture e Trasporti, detto nulla-osta, dovrà essere richiesto almeno 3 (TRE) giorni prima del previsto atterraggio (*MODELLO G in allegato*).

L'uso di aviosuperfici occasionali in ambito portuale, dovrà rispettare le condizioni e prescrizioni contenute nel suddetto Decreto, in particolare, il pilota sarà responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni.

Articolo 15 – Deroghe

Eventuali deroghe alle norme del presente Regolamento possono essere concesse di volta in volta dall'Autorità Portuale per particolari situazioni o per specifiche esigenze.

Articolo 16 – Sospensione - Revoca e restituzione del permesso di accesso

I permessi di accesso in porto, rilasciati dall'Autorità Portuale sede periferica di Crotona in base al presente Regolamento, sono validi fino alla loro scadenza sugli stessi indicati.

I permessi di accesso in porto, possono, comunque, essere sospesi e/o revocati dall'Autorità Portuale in qualsiasi momento, allorché ritenga a suo insindacabile giudizio, siano venute meno, le condizioni e le ragioni che hanno costituito i presupposti per il rilascio dei permessi, compreso l'intuitus personae, ovvero, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Ordinanze emanate dall'Autorità Portuale in vigore nell'ambito portuale di Crotona;
- dichiarazione non veritiera, emersa, a seguito dei controlli effettuati dall'Autorità Portuale sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- per violazioni, di disposizioni normative in materia - Fiscale, Sanitaria, Contributiva, Igiene e sicurezza sul lavoro, di Polizia e Doganale.

Fermo restando, l'obbligo da parte dei Datori di lavoro dell'Imprese che a qualsiasi legittimo titolo operano nell'ambito portuale di Crotona, di comunicare entro e non oltre giorni 5 (cinque) ogni variazione relativa l'organico dipendente, i destinatari dei suddetti provvedimenti di sospensione o di revoca ed i soggetti che dovessero cessare il rapporto di lavoro subordinato con le Società/Imprese, per la quali operavano nell'ambito portuale di Crotona, devono obbligatoriamente restituire all'Autorità Portuale entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro le tessere individuali di accesso in porto; trascorso il predetto termine, l'Autorità Portuale, provvederà a comunicare alle Autorità competenti l'illegittimo possesso della tessera di accesso da parte dei soggetti in causa.

Articolo 17 – Divieto di esercizio attività non autorizzata

La facoltà di accesso e sosta in porto in forza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza non costituisce titolo abilitante l'esercizio di attività in porto che restano totalmente assoggettate alle disposizioni autorizzatorie che le riguardano previste dalla vigente normativa.

Articolo 18 - Smarrimento del permesso di accesso

In caso di smarrimento del permesso di accesso, il Titolare, per poter aver diritto al duplicato, dovrà avanzare richiesta, in carta resa legale con marca da bollo valore corrente, all'Autorità Portuale sede periferica di Crotona, presentando in allegato copia della denuncia di smarrimento effettuata presso il Commissariato della Polizia di Stato o il Comando Compagnia della Guardia di Finanza. Nel caso in cui il permesso venga ritrovato, il Titolare provvederà a restituire il duplicato all'Autorità Portuale

Articolo 19 – Accesso dei proprietari di imbarcazioni da diporto e da pesca

In deroga a quanto stabilito al precedente art. 4 del presente Regolamento, i proprietari/armatori delle imbarcazioni da diporto e da pesca dovranno presentare all'Autorità Portuale sede periferica di Crotona, apposita istanza resa in carta legale (*MODELLO L in allegato*) che previa esibizione del nulla/osta dalla Capitaneria di Porto di Crotona verrà vistato dalla medesima Autorità.

I predetti soggetti e l'eventuale personale e mezzi generalizzati nel suddetto modello vistato dalle Autorità Marittima e Portuale sono autorizzate ad accedere in ambito portuale limitatamente al percorso per raggiungere le proprie imbarcazioni, ove le stesse risultano regolarmente ormeggiate.

La sosta temporanea dei veicoli indicati nel suddetto modello, dovrà avvenire rispettando la distanza di mt. 5 (cinque) da ciglio banchina e nelle aree destinate a parcheggio. Tuttavia la sosta dei veicoli in zone non contrassegnate da apposita segnaletica orizzontale/verticale, è consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare brevi operazioni connesse alla propria attività, fermo restando la responsabilità a carico del conducente, il quale, dovrà porre la massima attenzione affinché il veicolo in sosta non pregiudichi la sicurezza, l'operatività portuale e la circolazione.

19 NOV. 2010

Gioia Tauro,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Carlo Maccarone)



IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Giovanni GRIMALDI

Aree demaniali marittime nell'ambito
del bacino nord del Porto Nuovo di
Crotona, soggette all'ordinanza accessi
n° 36/10 del 19-11-2010



IARCO

